



**Follow up incontro coi beneficiari del 21/03/2023**  
**«Adempimenti per la chiusura dei progetti»**



### **Maggiori dettagli sulle attività aggiuntive, cantierabili di rapida realizzazione**

*La riapertura del IV avviso è finalizzata a riutilizzare le economie dei progetti in corso. Non ci sarà pertanto un plafond iniziale ma somme che si rendono disponibili in corso d'anno, via via che i progetti si chiudono. Per utilizzarle in maniera efficiente, si prevede di sostenere attività di completamento/capitalizzazione che possano essere realizzate entro il termine finale di ammissibilità della spesa, ovvero il 31/12/2023. Perché ciò possa avvenire, è fondamentale che vengano proposte attività da svolgersi in tempi estremamente brevi o già svolte purché coerenti con il progetti (aspetto che verrà analizzato dal SC in fase di istruttoria). Le proposte più adatte sono pertanto quelle che prevedono attività puntuali, di piccolo taglio, meglio se già pianificate per essere realizzate in base a fondi propri.*

*Le modalità di presentazione sono identiche a quelle previste finora sul IV avviso, i cui termini non vengono modificati. E' possibile per lo stesso progetto presentare più proposte nel corso dell'anno.*

### **Perché sono da evitare rendicontazioni singole?**

*In generale, l'indicazione è quella di raggruppare le rendicontazioni dei singoli partner per un principio di riduzione degli oneri amministrativi, sia per i beneficiari sia per le strutture di gestione del Programma. In taluni casi, per far sì che l'attività di controllo possa svolgersi secondo le modalità più efficienti possibili, è invece opportuno separare le rendicontazioni. Ciò è auspicabile ad es. per la rendicontazione dei partner in aiuto di stato (che possono essere certificate solo se pagate dall'AdC e richiedono pertanto una procedura a sé stante) ovvero nel caso di rendicontazioni non connesse a procedure di aggiudicazione e pertanto immediatamente validabili dal controllore.*



### **La firma in pdf scansionata è accettata per la verifica in sede di controllo?**

*La firma scansionata in pdf, in assenza di prove di autenticità, è da considerare come una copia e non come una firma autentica. Infatti, non v'è certezza che tale firma sia stata apposta sul documento dalla persona a cui appartiene la firma stessa. Per questo, la stessa non ha validità legale autonoma. Tuttavia, la firma scansionata in pdf potrebbe essere accettata dall'ordinamento anche come prova che esiste un documento originale firmato (e non come atto autonomo), laddove la stessa sia accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità della persona a cui appartiene la firma (in analogia a quanto accade nel caso disciplinato dall'art. 45 del DPR n. 445/2000 per le certificazioni sostitutive).*

*L'invio del documento di identità può essere evitato nel caso in cui, la persona a cui appartiene la firma, trametta il documento in pdf con la firma scansionata, allegandolo alla sua PEC personale. In questo caso, l'autenticità della PEC sostituisce il documento di identità. Lo stesso dicasi, nel caso in cui il pdf venisse sopra-firmato con firma digitale (in CAdES e PAdES). In quest'ultimo caso, la firma digitale apposta al pdf con la firma scansionata attesta l'autenticità del documento firmato in origine (questa fattispecie si può utilizzare laddove il Controllore di 1° livello chieda che sia provata, a posteriori, l'autenticità della firma scansionata sul documento in pdf prodotto in rendicontazione).*

## Quesiti ricevuti a conclusione dell'incontro



**Le semplificazioni delle LG si applicano anche ai progetti in corso?**

*Sì, sono rivolte a tutti i progetti in corso.*

**La deroga relativa alla quietanza dell'IVA oltre i termini della rendicontazione finale si applica anche alla ritenuta d'acconto dei professionisti?**

*Sì, la deroga si applica anche nel caso in oggetto.*

**Per la validazione di una spesa collegata a pagamento anticipata a mezzo fidejussione (a garanzia) è necessaria una certificazione di fine attività?**

*Ai fini dell'ammissibilità della spesa è necessario non solo che la stessa sia sostenuta ma anche che le attività collegate siano state svolte. Pertanto, potranno essere presentate rendicontazioni finali con pagamenti anticipati previa fidejussione ma la validazione della spesa potrà avvenire solo nel momento in cui le attività risultino concluse e comunque entro il 31/12/2023.*

**La proroga di «durata non significativa al termine fissato per la presentazione della rendicontazione finale» consente lo svolgimento di ulteriori attività progettuali?**

*No, tale richiesta è finalizzata esclusivamente a posticipare la scadenza per la presentazione della rendicontazione finale e serve per acquisire, se necessario, le ultime fatture, eseguire i relativi pagamenti e procedere alla rendicontazione degli stessi.*

## Quesiti ricevuti a conclusione dell'incontro

### Quali progetti possono presentare la rendicontazione intermedia successiva alla finale?



*Tutti i beneficiari dei progetti per i quali non sia ancora intervenuto il decreto di rideterminazione definitivo possono inserire una rendicontazione intermedia successiva alla finale ed alimentarla sia con spese a concorrenza del loro budget approvato, sia con spese cuscinetto che potranno compensare le economie di altri partner. I beneficiari dei progetti per i quali invece sia già intervenuto il decreto di rideterminazione o che si siano chiusi negli anni precedenti possono ugualmente concordare con il proprio Capofila la creazione di una rendicontazione intermedia successiva alla finale ma le spese saranno riconosciute esclusivamente nell'ambito misura III del IV (spese cuscinetto) qualora a fine Programma vi sia la disponibilità delle risorse necessarie. La stessa verifica verrà effettuata con riferimento alle spese già rendicontate entro la presentazione della finale ed eccedenti il contributo approvato che pertanto non devono essere ripresentate nella rendicontazione intermedia successiva alla finale.*

**Nel caso in cui un beneficiario sostenga spese maggiori di quanto previsto nel budget sui “costi diretti” usati come base di calcolo per il limite del 20% per il personale interno (ovvero già contrattualizzato al momento del deposito della candidatura), tale soglia viene ricalcolata di conseguenza?**

*Sì, sia nel caso in cui tali maggiori costi rientrino nel limite del budget inizialmente approvato (e pertanto pertanto siano collegati una modifica tra voci di spesa) sia nel caso in cui, invece, si tratti di spese cuscinetto.*